Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 25/09/2018

FATTO

La ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso la banca convenuta, contesta un prelievo in contanti di € 5.000,00 avvenuto presso lo sportello della filiale in data 16/06/2009. In particolare, la ricorrente sostiene di non averlo effettuato, non essendosi mai recata presso la suddetta filiale. Disconosce, pertanto, la firma apposta sulla relativa distinta, asserendo che sia apocrifa.
La parte attorea, precisa di aver già presentato un analogo reclamo nel 2013 per il tramite di altro difensore, riscontrato negativamente dall'intermediario poiché la firma apposta sul modulo di prelievo non è apparentemente difforme da quella depositata.
La ricorrente sostiene che l'erroneità di tale affermazione sia facilmente rilevabile dal fatto che la sottoscrizione del modulo di prelievo trasmessole, su propria richiesta, dall'intermediario convenuto è in carattere stampatello. Ha, inoltre, prodotto con successiva comunicazione del 20.03.2018, una consulenza grafologica secondo cui è assolutamente certo che le firma contestata non è stata vergata dalla ricorrente.

La ricorrente conclude, dunque, chiedendo che la parte resistente sia condannata al rimborso di tutte le somme illegittimamente addebitate sul proprio c/c nonché al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese legali per l'assistenza professionale prestata, quantificate forfettariamente in € 500,00 oltre accessori di legge.

Costituitosi, l'intermediario sostiene che la richiesta attorea non possa essere accolta, eccependo di aver correttamente operato in quanto *ictu oculi* non appare una palese falsificazione della sottoscrizione apposta sul modulo di prelievo, che diversamente da quanto asserito da parte attorea è in carattere "corsivo" e non stampatello.

Inoltre, a seguito dell'integrazione probatoria prodotta dalla ricorrente, l'intermediario ha eccepito che la consulenza grafologica sia stata prodotta successivamente al deposito delle controdeduzioni, nell'ambito del procedimento arbitrale che non prevede l'introduzione di istruttorie peritali. Eccepisce, altresì, la correttezza dell'operato della banca, posto che ogni valutazione non può che tenere conto di quanto emerge non da un esame grafologico ma dalla valutazione *ictu oculi* di tale sottoscrizione.

DIRITTO

All'esame del Collegio è sottoposta la contestazione della sottoscrizione apposta su ordini di prelievo allo sportello. La questione attiene, dunque, alla eventuale responsabilità dell'intermediario in caso di prelievo abusivo dal conto corrente di un proprio cliente mediante modulo di prelievo con firma falsa.

Il quadro normativo di riferimento si compone degli artt. 1176 e 1854 c.c. nonché dall'art. 18 del d.lgs. n. 231/07 attuativo della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose nonché della Direttiva 2006/70/CE. Del pari rilevante appare l'art. 119 T.U.B.

L'art. 18 del d.lgs. n. 231/07, già menzionato, prevede l'obbligo di identificazione della clientela anche sotto il profilo della verifica della riferibilità delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto all'effettivo titolare del rapporto stesso (cfr. ivi, lett. *b* e *d*), tanto essendo, comunque, dovuto anche ai sensi del più generale dovere di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., ripetutamente affermato dalla Cassazione quale dovere di tutela degli interessi della controparte contrattuale (cfr. Cass. n. 20106/2009).

Quanto sopra esposto consente di superare ogni contestazione in ordine all'utilizzabilità della perizia grafologica depositata dal ricorrente o alla tempestività della sua produzione.

Tuttavia, ai fini dell'affermazione della responsabilità della banca convenuta per mancato assolvimento al proprio obbligo di diligenza nell'esecuzione del contratto, la valutazione di conformità/difformità delle sottoscrizioni contestate dal ricorrente

(come già evidenziato da Coll. Milano n. 6370/2015, Coll. Napoli, n. 1575/2012, Coll. Roma n. 256/10), deve essere effettuata mediante comparazione non con un'altra sua qualsiasi firma, ma esclusivamente con lo specimen depositato presso l'intermediario, dovendosi valutare il grado di diligenza adottato dall'intermediario stesso nell'esame della documentazione a vario titolo (disposizioni di prelievo, richiesta di assegno circolare, traenza di assegni di c/c) pervenutagli in corso di esecuzione del rapporto all'epoca esistente tra le parti, al fine di verificarne la effettiva riferibilità all'avente diritto.
Nel caso di specie, dall'esame della distinta prodotta in atti in confronto con lo *specimen* del cliente depositato presso la filiale, si evince chiaramente come l'intermediario convenuto abbia correttamente operato in quanto *ictu oculi* non appare sussistere una palese falsificazione della sottoscrizione apposta sul modulo di prelievo, che, diversamente da quanto asserito da parte attorea, è in carattere "corsivo" e non stampatello. Dalla distinta si evince che la firma della correntista è effettivamente apposta in carattere corsivo, mentre sembra essere in carattere stampatello la sottoscrizione "PR [NdR: per ricevuta]".
Questo risultato di conformità della sottoscrizione del modulo di prelievo con lo *specimen* a suo tempo depositato presso l'intermediario è, altresì, confermato dal confronto con la sottoscrizione apposta dalla ricorrente al presente ricorso e alla propria carta di identità.
Va, altresì, accolta l'eccezione della convenuta circa la tardività della doglianza, stante anche le evidenze agli atti della mancata contestazione degli estratti conto ricevuti. È infatti, conforme ai principi di questo Arbitro, coerentemente a quanto previsto dagli artt. 119 TUB e 1832 c.c. nonché a quanto espresso pure dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 6514/2007 e n. 3574/2011), che, se gli estratti conto non vengono contestati, si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, cosicché su di lui finisce per gravare l'onere di provare l'esistenza di fatti (non necessariamente negativi ma anche positivi) diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni in conto (cfr. Coll. Milano, n. 3229/15).
In sintesi, come già asserito in fattispecie analoghe, salvo il limite di una evidente e grossolana falsificazione della firma rilevata in comparazione con lo *specimen* e le altre sottoscrizioni della ricorrente apposte a documenti prodotti in atti, la verifica volta a statuire l'autenticità della firma esula dalle competenze dell'Arbitro, con la conseguenza che non può questo Collegio entrare nel merito di valutazioni che gli sono funzionalmente precluse (in questo senso Coll. Milano n. 8935/16).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO